



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Provincia di Lecce**

**Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica**

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Comune di Galatina**

[protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

**SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto**

[sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it)

**Regione Puglia**

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali -

Servizio Territoriale LE

[upa.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA Puglia – DAP Lecce**

[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: INE GALATINA S.R.L. PAUR** ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

*Conferenza si Servizi del 16.09.2025*

Con riferimento alla nota prot. n. 030346 del 22.07.2025 con cui la Sezione Transizione Energetica ha convocato per il suddetto giorno la Conferenza di Servizi, si comunica quanto segue.

**(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)**

Con nota prot. n. 023549 del 10.06.2024 la Provincia di Lecce ha avviato la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis, co.2, del D.Lgs. n. 152/2006;

con nota prot. n. 08167 del 25.02.2025, la Provincia di Lecce ha convocato per il 07.03.2025 la Conferenza di Servizi, precedentemente convocata con nota prot. n. 04348 del 31.01.2025;

con nota prot. n. 0103354 del 26.02.2025, questa sezione ha espresso parere non favorevole;

con nota prot. n. 023744 del 09.06.2025 la Provincia di Lecce ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: [sezione.paesaggio@regione.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@regione.puglia.it); [g.ferri@regione.puglia.it](mailto:g.ferri@regione.puglia.it);

pec: [sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Pagina 1 di 7





tutta la documentazione è stata resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo del seguente link:

[https://www.provincia.le.it/paur\\_INE\\_GALATINA](https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA), (a cui per brevità si rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali).

Con la suddetta nota prot. n. 0103354/2025 questa sezione ha trasmesso parere non favorevole.

Nella documentazione integrativa trasmessa, in particolare nell'elaborato "*NEFL8W2\_Oss. Regione Puglia Paesaggio n. 103354 del 26\_02\_2025.pdf*", il proponente ha condotto una valutazione sulla *Compatibilità paesaggistica*, una sulla *Compatibilità paesaggistica delle trasformazioni previste* e una sulla *Qualificazione agricola dell'intervento*.

Nel merito alle valutazioni paesaggistiche il proponente rappresenta che:

*"In riferimento alle considerazioni in cui si richiama il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, si osserva in primo luogo che il PPTR Puglia descrive e contempla nelle proprie analisi la realizzazione di impianti fotovoltaici ma non degli impianti agrivoltaici sviluppatasi sempre in misura maggiore negli anni successivi, anche definiti dalla normativa vigente e nello specifico dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022", elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE, è nato in periodo storico che non riflette l'attuale tendenza ed esigenza energetica dettata dall'emergenza climatica e di approvvigionamento energetico. Inoltre, anche il RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE+ 2021".*

Il PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, non contempla *"gli impianti agrivoltaici sviluppatasi sempre in misura maggiore negli anni successivi"* come di fatto non risultano neanche descritti all'art 20 *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili* del DLG 199/2021 o nel *Testo Unico Ambiente* D.LGS 152/2006 o ancora nella L.R. n.26 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"* che individua l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali in cui nell'allegato B gli impianti fotovoltaici sono inseriti tra gli *"impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua, con potenza complessiva di 1 MW"*. Ancora le linee guida del MiTE sono raccomandazioni per orientare la progettazione degli impianti il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza con le norme vigenti che nel caso della Puglia, riguardano il PPTR, infine il Programma Operativo Regionale FESR-FSE+ 2021 è un documento di programmazione che esprime obiettivi strategici ma non ha valore normativo ai fini della identificazione degli impianti agrivoltaici i cui elementi costitutivi coincidono con gli impianti fotovoltaici e non possono essere considerati quale categoria distinta e autonoma.



Ciò premesso il **Consiglio di Stato con le sentenze nn. 8262, 8263/2023** ha sancito che:

*“Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo”, pur precisando che “Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l'agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative orientate a rendere compatibili interessi pubblici comprimari.”*

Come parimenti la **sentenza del TAR Lecce 01302/2023** sancisce che:

*“In ogni caso, ad avviso del Collegio, anche a voler prescindere da tale rilievo, laddove dovesse intendersi (per assurdo) che gli impianti agrivoltaici, in virtù del favor legislativo, possano beneficiare di una disciplina derogatoria e di compatibilità assoluta e in via generale con i valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agricoli, spetta comunque (e a ben vedere: a maggior ragione) al proponente dimostrarne l'effettiva natura agrivoltaica. Ritiene, infatti, il Tribunale che spetta al soggetto proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto mediante la declinazione analitica, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico, di ogni aspetto incidente sulla sostenibilità agricola o colturale. Né potrebbe assumersi - a contrario - che l'Amministrazione procedente debba assumere gravosi oneri procedurali e istruttori del tutto sproporzionati e farraginosi. Invero, come già affermato da questa Sezione in precedenti analoghi (fra le tante: sentenza n. 1376/2022), la circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi, nella specie, presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso)”*.

Infine, come riportato nella recentissima **Sentenza del Consiglio di Stato Reg. 08491/2024** Sezione Quarta:

*“8.7. Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di “favor”), una azione sul*



*territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica".*

*"9.8. Ragion per cui, correttamente l'amministrazione – sulla scorta dei principi sopra evidenziati (v. par. 8.8.) - ha tenuto conto della rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela per un opportuno coordinamento con l'interesse giustapposto di matrice energetica."*

**Pertanto, parte sostanziale dell'istruttoria è l'analisi della componente agrivoltaica dell'impianto e il bilanciamento degli interessi energetici/agricoli e paesaggistici.**

A tal proposito il proponente afferma:

*"La realizzazione dell'impianto in oggetto produrrà indubbiamente delle modifiche dello stato dei luoghi rilevabili però nelle aree immediatamente adiacenti allo stesso. È possibile ritenere che tali modifiche non comprometteranno l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali storiche visive culturali simboliche ed ecologiche dei luoghi in considerazione delle scelte progettuali effettuate (impianto agrivoltaico e fascia arborea perimetrale)".*

Contrariante a quanto ritiene il proponente l'impianto pregiudica l'invariante strutturale della figura territoriale, non salvaguarda le trame del **mosaico culturale variegato di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascoli, disegnato dalla fitta trama di muretti a secco e punteggiato dalla densa presenza di numerosi manufatti in pietra.** L'impianto **agro-voltaico**, in cui la seconda componente implica non solo trasformazione del paesaggio come accade in agricoltura, ma artificializzazione e frammentazione della matrice agricola, si configura come un detrattore della qualità paesaggistica, tanto che è necessario prevedere apposita misura di mitigazione quale la siepe perimetrale, comunque irrilevante vista l'altezza delle strutture, non compatibile con il contesto rurale di riferimento e che rappresenta essa stessa un elemento di riconoscimento e di alterazione delle ampie visuali.

Criticità tutte che il proponente con visioni limitate e rappresentazioni non complete dell'impianto evita di mostrare, come già evidenziato con nota prot. n. 0103354/2025:

*"Le foto-simulazioni effettuate dal proponente, oltre a non tener conto di tutti gli elementi accessori dell'impianto (tra i quali i pali per la videosorveglianza e l'antintrusione) utilizzano immagini con vedute limitate alla siepe e non colgono le visuali del contesto, necessarie, invece, a valutare l'inserimento paesaggistico dell'impianto (Fig.5). La giusta rappresentazione dell'impianto, completa di tutti gli accessori, avrebbe infatti, evidenziato il contrasto tra il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino, percepito dalla rete viaria con tutte le sue caratteristiche di territorio fortemente pianeggiante dalle ampie vedute consolidate e l'impianto che ne limita di fatto la veduta.*

Infine nel merito della qualificazione agricola dell'intervento il proponente dichiara:

*"Ai sensi di quanto indicato dalla Linee Guida, nel caso di impianti Agrivoltaici di tipo 1 si verifica "una integrazione massima tra l'impianto agrivoltaico e la coltura" e "la superficie*



*occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra e che inibiscono l'attività in zone circoscritte del suolo". Anche in questo caso si ritiene non vi sia oggettivo riscontro a quanto esposto a pag. 14 del parere "L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella fotovoltaica".*

La natura agrovoltica del progetto descritta nel Contratto di Servizi stipulato dal proponente (Società) con l'Azienda Agricola Masseria La Fica dei f.lli Schito (Società Agricola) sottoscritto in data 24.02.2025 (non presente in atti pubblicati ai fini della CdS del 07.03.2025 in cui però risulta il nominativo di altra ditta) definisce, all'art. 2- Oggetto del contratto, l'attività agricola. La Società obbliga la Società Agricola a:

*"attenersi al progetto agronomico, i cui contenuti verranno definiti dalla Società e condivisi con la Società Agricola, senza possibilità, per quest'ultima, di porre in essere, salvo preventivo consenso della Società, attività diverse da quelle definite nel piano agronomico".*

Il contratto, così redatto, è privo della parte fondamentale ai fini del progetto **Agro-voltaico**. È quindi evidente che non è ancora possibile valutare l'attività agricola *"i cui contenuti verranno definiti dalla Società"* in un futuro progetto agronomico.

Ancora, la suddetta rispondenza agli impianti agrovoltici di *Tipo 1*, descritti nelle Linee Guida del MiTE, non risulta dimostrata; il proponente in merito al requisito A, ed in particolare il Requisito A.1 allega la seguente tabella concludendo che la superficie agricola è pari a 70,6%.

*Tabella 2 verifica requisito A1 linee guida in materia agrovoltica*

Rif.	Descrizione	Sup. [mq]
A	Superficie catastale	409 686
B	Fasce non recintate perimetrali di mitigazione	32 582
C	Aree non recintate di prato e pascolo naturali	42 312
D	Superficie recintata	284 618
E	<b>Superficie catastale effettivamente utilizzata (B+C+D)</b>	<b>359 512</b>
F	Superficie occupata da locali tecnici e viabilità (non coltivabile)	21 717
G	PV area (area installazione tracker)	241 890
H	Superficie in pianta moduli PV (non coltivabile)	84 094
I	<b>Superficie recintata coltivabile tra i tracker (G-H)</b>	<b>157 796</b>
L	Ulteriori aree recintate coltivabili (area 2 - FG.42, PLLE. 93,96,98)	21 015
M	<b>Totale area verde (B+C+I+L)</b>	<b>253 705</b>
N	<b>Quota superficie agricola/naturale su superficie catastale effettivamente utilizzata (M/E)</b>	<b>70,6%</b>

Secondo le Linee Guida un impianto agrovoltico di *Tipo 1* è studiato in modo da consentire la continuità agricola e zootecnica anche sotto ai pannelli fotovoltaici e precisa:

*"Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):*



- *1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);*
- *2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione)."*

L'altezza media dei pannelli in progetto (in quanto mobili) è un valore che deriva dal calcolo della media delle minime cioè il valore tra l'altezza minima da terra dei pannelli alla massima inclinazione (55°) e l'altezza massima da terra dei pannelli alla minima inclinazione (0°). **Pertanto, l'altezza media da considerare è pari a (1,30 + 2,40) m / 2 = 1,85 m** inferiore a 2,10 m, quest'ultimo requisito minimo per consentire il passaggio dei mezzi agricoli. L'impianto diversamente da quanto dichiarato dal proponente, non consente, quindi, la continuità agricola al di sotto dei pannelli e rientra nella tipologia *Tipo 2 (l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).*

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a  $S_{\text{agricola}} = 0,706$  non sia coerente con la superficie reale da utilizzare a coltivazione agricola; il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (che non consideri l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli) determina un valore pari a 0,63 (dato dal rapporto tra 4 e 6,4), inferiore a 0,7.

Infine le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia una inutile trovata da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti nelle stesse è riportato che:

**"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."**



**Il progetto dell'impianto, non proposto da una impresa agricola, e nel quale non è possibile scindere la componente agricola da quella fotovoltaica perché i due impianti convivono senza dimostrare la connessione, alternandosi in fasce sui medesimi terreni, contrasta con i criteri localizzativi previsti dal PPTR proprio per quanto riguarda la scelta di impiantare moduli FV su suolo agricolo e in un contesto di paesaggio rurale caratterizzato ancora da forti valori identitari della campagna profonda.**

Per tutto quanto sopra esposto, vista la documentazione trasmessa, si conferma il parere negativo di cui alla nota prot. n.0103354/2025.

**La Funzionaria EQ**

*Arch. Giovanna FERRI*

**Il Dirigente della Sezione**

*Arch. Vincenzo LASORELLA*